

THE BANKING PRESS TM

IL TESTO UNICO FINANZIARIO
ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

A cura di
Maurizio Tidona

Editore
TIDONA COMUNICAZIONE
2009

Il Testo Unico Finanziario Annotato con la Giurisprudenza

Aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 101 del 17 luglio 2009

Copyright © 2009 Tidona Comunicazione Srl. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di memorizzazione o trasmessa ad altri, in nessuna forma o mezzo, sia elettronico che meccanico, escludendosi anche la possibilità di fotocopiatura e scansione.

Richieste di stampa parziale potranno essere inoltrate all'Editore, esclusivamente presso la sede legale in Milano. Il permesso, se concesso, dovrà essere unicamente in forma scritta.

Anche se l'Editore ed il Curatore hanno dedicato il migliore impegno e cura nella preparazione e stesura di questa pubblicazione, non potrà essere loro attribuita alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza e l'aggiornamento dei contenuti. In nessun caso l'Editore ed il Curatore potranno essere ritenuti responsabili per l'utilizzo dei contenuti della pubblicazione.

Tidona Comunicazione Srl
Viale Bianca Maria n. 22
20129 Milano Italia
Tel. +39 02.3656.2305 - Fax +39 02.700.525.125

Sito Web: www.tidonacomunicazione.com
Servizio Clienti: clienti@tidonacomunicazione.com
Dipartimento Documentazione: documentazione@tidonacomunicazione.com

Stampato in Italia
Prima Edizione: 2009

ISBN 9788896380017

Il Testo Unico Finanziario Annotato con la Giurisprudenza

Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58

Gazzetta Ufficiale 26 Marzo 1998, n. 71

Aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 101 del 17 luglio 2009

SOMMARIO

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1	Definizioni	1
Art. 2	Rapporti con il diritto comunitario	7
Art. 3	Provvedimenti	8
Art. 4	Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio	8

PARTE II DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Vigilanza

Art. 5	Finalità e destinatari della vigilanza	13
Art. 6	Vigilanza regolamentare	15
Art. 7	Interventi sui soggetti abilitati	22
Art. 8	Vigilanza informativa	22
Art. 9	Revisione contabile	24
Art. 10	Vigilanza ispettiva	24
Art. 11	Composizione del gruppo	26
Art. 12	Vigilanza sul gruppo	26

Capo II Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Art. 13	Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali	28
Art. 14	Requisiti di onorabilità	28
Art. 15	Partecipazione al capitale	29
Art. 16	Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione	30
Art. 17	Richiesta di informazioni sulle partecipazioni	30

TITOLO II SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Capo I Soggetti e autorizzazione

Art. 18	Soggetti	31
Art. 18-bis	Consulenti finanziari	32

Art. 18-ter	Società di consulenza finanziaria	34
Art. 19	Autorizzazione	34
Art. 20	Albo	36

Capo II

Svolgimento dei servizi e delle attività

Art. 21	Criteri generali	37
Art. 22	Separazione patrimoniale	98
Art. 23	Contratti	101
Art. 24	Gestione di portafogli	122
Art. 25	Attività di negoziazione nei mercati regolamentati	129
Art. 25-bis	Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di Assicurazione	130

Capo III

Operatività transfrontaliera

Art. 26	Succursali e libera prestazione di servizi di Sim	131
Art. 27	Imprese di investimento comunitarie	132
Art. 28	Imprese di investimento extracomunitarie	133
Art. 29	Banche	133

Capo IV

Offerta fuori sede

Art. 30	Offerta fuori sede	134
Art. 31	Promotori finanziari	140
Art. 32	Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari	154

Capo IV-bis

Tutela degli investitori

Art. 32-bis	Tutela degli interessi collettivi degli investitori	155
Art. 32-ter	Risoluzione stragiudiziale di controversie	156

TITOLO III

GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Capo I

Soggetti autorizzati

Art. 33	Attività esercitabili	156
---------	-----------------------------	-----

Capo II

Fondi comuni di investimento

Art. 34	Autorizzazione della società di gestione del risparmio	157
Art. 35	Albo	158
Art. 36	Fondi comuni di investimento	158
Art. 37	Struttura dei fondi comuni di investimento	160
Art. 38	Banca depositaria	161
Art. 39	Regolamento del fondo	162
Art. 40	Regole di comportamento e diritto di voto	163

Capo II-bis

Operatività all'estero

Art. 41	Operatività all'estero delle Sgr	163
Art. 41-bis	Società di gestione armonizzate	164
Art. 42	Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati	164

Capo III

Società di investimento a capitale variabile

Art. 43	Costituzione e attività esercitabili	165
Art. 43-bis	Sicav che designano una Sgr o una società di gestione armonizzata	166
Art. 44	Albo	166
Art. 45	Capitale e azioni	167
Art. 46	Assemblea	167
Art. 47	Modifiche dello statuto	168
Art. 48	Scioglimento e liquidazione volontaria	168
Art. 49	Fusione e scissione	169
Art. 50	Altre disposizioni applicabili	169

TITOLO IV

PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI

Capo I

Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi

Art. 51	Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari	169
Art. 52	Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari	170
Art. 53	Sospensione degli organi amministrativi	171
Art. 54	Sospensione dell'offerta di quote di Oicr esteri	171
Art. 55	Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari	171

Capo II

Disciplina delle crisi

Art. 56	Amministrazione straordinaria	173
Art. 57	Liquidazione coatta amministrativa	175
Art. 58	Succursali di imprese di investimento estere	178
Art. 59	Sistemi di indennizzo	178
Art. 60	Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri	180
Art. 60-bis	Responsabilità delle Sim, delle Sgr e delle Sicav per illecito amministrativo dipendente da reato	181

PARTE III

DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

TITOLO I

DISCIPLINA DEI MERCATI

Capo I

Mercati regolamentati

Art. 60-ter	Principi di regolamentazione	181
Art. 61	Mercati regolamentati di strumenti finanziari	182
Art. 62	Regolamento del mercato	184
Art. 63	Autorizzazione dei mercati regolamentati	185

Art. 64	Organizzazione e funzionamento del mercato	186
Art. 65	Registrazione delle operazioni presso la società di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari	187
Art. 66	Mercati all'ingrosso di titoli di Stato	188
Art. 66-bis	Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas	188
Art. 67	Riconoscimento dei mercati	189
Art. 68	Sistemi di garanzia dei contratti	190
Art. 69	Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati	190
Art. 70	Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari	191
Art. 70-bis	Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari	192
Art. 70-ter	Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati	192
Art. 71	Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari (abrogato)	193
Art. 72	Disciplina delle insolvenze di mercato	193
Art. 73	Vigilanza sulle società di gestione	194
Art. 74	Vigilanza sui mercati	195
Art. 75	Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione	197
Art. 76	Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato	198
Art. 77	Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia	198

Capo II

Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati

Art. 77-bis	Sistemi multilaterali di negoziazione	199
Art. 78	Internalizzatori sistematici	200
Art. 79	Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro	200

Capo II-bis

Disposizioni comuni

Art. 79-bis	Requisiti di trasparenza	201
Art. 79-ter	Consolidamento delle informazioni	203

TITOLO II

GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 80	Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari	203
Art. 81	Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi	205
Art. 82	Vigilanza	206
Art. 83	Crisi delle società di gestione accentrata	206
Art. 84	Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati	206
Art. 85	Deposito accentrato	207
Art. 86	Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati	208
Art. 87	Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati	209
Art. 88	Ritiro degli strumenti finanziari accentrati	210
Art. 89	Annotazione sul libro soci	210
Art. 90	Gestione accentrata dei titoli di Stato	210

PARTE IV

DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 91	Poteri della Consob	211
Art. 92	Parità di trattamento	213
Art. 93	Definizione di controllo	215

TITOLO II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

Capo I
Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

Art. 93-bis	Definizioni	215
-------------	-------------------	-----

Sezione I
Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti
finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

Art. 94	Prospetto d'offerta	216
Art. 94-bis	Approvazione del prospetto	222
Art. 95	Disposizioni di attuazione	223
Art. 95-bis	Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione	224
Art. 96	Bilanci dell'emittente	224
Art. 97	Obblighi informativi	226
Art. 98	Validità comunitaria del prospetto	226
Art. 98-bis	Emittenti di Paesi extracomunitari	226

Sezione II
Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti

Art. 98-ter	Prospetto d'offerta	227
Art. 98-quater	Disposizioni di attuazione	228
Art. 98-quinquies	Obblighi informativi	228

Sezione III
Disposizioni comuni

Art. 99	Poteri della Consob	229
Art. 100	Casi di inapplicabilità	230
Art. 100-bis	Circolazione dei prodotti finanziari	234
Art. 101	Attività pubblicitaria	234

Capo II
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 101-bis	Definizioni e ambito applicativo	235
Art. 101-ter	Autorità di vigilanza e diritto applicabile	236
Art. 102	Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi	238
Art. 103	Svolgimento dell'offerta	241
Art. 104	Difese	244
Art. 104-bis	Regola di neutralizzazione	246
Art. 104-ter	Clausola di reciprocità	247

Sezione II
Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

Art. 105	Disposizioni generali	247
Art. 106	Offerta pubblica di acquisto totalitaria	252
Art. 107	Offerta pubblica di acquisto preventiva	259
Art. 108	Obbligo di acquisto	260
Art. 109	Acquisto di concerto	263
Art. 110	Inadempimento degli obblighi	265
Art. 111	Diritto di acquisto	268
Art. 112	Disposizioni di attuazione	269

TITOLO III EMITTENTI

Capo I Informazione societaria

Art. 113	Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari	269
Art. 113-bis	Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti	273
Art. 113-ter	Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate	274
Art. 114	Comunicazioni al pubblico	275
Art. 114-bis	Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori	277
Art. 115	Comunicazioni alla Consob	277
Art. 115-bis	Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate	279
Art. 116	Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	279
Art. 117	Informazione contabile	280
Art. 117-bis	Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate	280
Art. 117-ter	Disposizioni in materia di finanza etica	281
Art. 118	Casi di inapplicabilità	281
Art. 118-bis	Controllo sulle informazioni fornite al pubblico	281

Capo II Disciplina delle società con azioni quotate

Art. 119	Ambito di applicazione	283
----------	------------------------------	-----

Sezione I Assetti proprietari

Art. 120	Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti	283
Art. 121	Disciplina delle partecipazioni reciproche	285
Art. 122	Patti parasociali	286
Art. 123	Durata dei patti e diritto di recesso	289
Art. 123-bis	Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari	289
Art. 124	Casi di inapplicabilità	291

Sezione I-bis Informazioni sull'adesione a codici di comportamento

Art. 124-bis	Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento (abrogato)	291
Art. 124-ter	Informazione relativa ai codici di comportamento	291

Sezione II
Tutela delle minoranze

Art. 125	Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza (abrogato)	291
Art. 126	Assemblea straordinaria	292
Art. 126-bis	Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea	293
Art. 127	Voto per corrispondenza	293
Art. 128	Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (abrogato)	293
Art. 129	Azione sociale di responsabilità (abrogato)	294
Art. 130	Informazione dei soci	294
Art. 131	Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni (abrogato)	294
Art. 132	Acquisto di azioni proprie e della società controllante	295
Art. 133	Esclusione su richiesta dalle negoziazioni	295
Art. 134	Aumenti di capitale	295
Art. 135	Società cooperative	296

Sezione III
Deleghe di voto

Art. 136	Definizioni	297
Art. 137	Disposizioni generali	297
Art. 138	Sollecitazione	298
Art. 139	Requisiti del committente	299
Art. 140	Soggetti abilitati alla sollecitazione	299
Art. 141	Associazione di azionisti	299
Art. 142	Delega di voto	299
Art. 143	Responsabilità	300
Art. 144	Svolgimento della sollecitazione e della raccolta	300

Sezione IV
Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni

Art. 145	Emissioni delle azioni	301
Art. 146	Assemblea speciale	304
Art. 147	Rappresentante comune	306
Art. 147-bis	Assemblee di categoria	307

Sezione IV-bis
Organi di amministrazione

Art. 147-ter	Elezione e composizione del consiglio di amministrazione	307
Art. 147-quater	Composizione del consiglio di gestione	308
Art. 147-quinquies	Requisiti di onorabilità	309

Sezione V
Organi di controllo

Art. 148	Composizione	309
Art. 148-bis	Limiti al cumulo degli incarichi	311
Art. 149	Doveri	311
Art. 150	Informazione	315
Art. 151	Poteri	316
Art. 151-bis	Poteri del consiglio di sorveglianza	317
Art. 151-ter	Poteri del comitato per il controllo sulla gestione	317
Art. 152	Denuncia al tribunale	318
Art. 153	Obbligo di riferire all'assemblea	319
Art. 154	Disposizioni non applicabili	320

Sezione V-bis
Informazione finanziaria

Art. 154-bis	Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	320
Art. 154-ter	Relazioni finanziarie	321

Sezione VI
Revisione contabile

Art. 155	Attività di revisione contabile	322
Art. 156	Relazioni di revisione	325
Art. 157	Effetti dei giudizi sui bilanci	326
Art. 158	Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi	327
Art. 159	Conferimento e revoca dell'incarico	327
Art. 160	Incompatibilità	329
Art. 161	Albo speciale delle società di revisione	331
Art. 162	Vigilanza sulle società di revisione	331
Art. 163	Provvedimenti della Consob	333
Art. 164	Responsabilità	334
Art. 165	Revisione contabile dei gruppi	336
Art. 165-bis	Società che controllano società con azioni quotate	337

Sezione VI-bis
Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria

Art. 165-ter	Ambito di applicazione	337
Art. 165-quater	Obblighi delle società italiane controllanti	339
Art. 165-quinquies	Obblighi delle società italiane collegate	339
Art. 165-sexies	Obblighi delle società italiane controllate	340
Art. 165-septies	Poteri della Consob e disposizioni di attuazione	340

PARTE V
SANZIONI

TITOLO I
SANZIONI PENALI

Capo I
Intermediari e mercati

Art. 166	Abusivismo	341
Art. 167	Gestione infedele	342
Art. 168	Confusione di patrimoni	343
Art. 169	Partecipazioni al capitale	345
Art. 170	Gestione accentrata di strumenti finanziari	345
Art. 170-bis	Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob	346
Art. 171	Tutela dell'attività di vigilanza (abrogato)	346

Capo II
Emittenti

Art. 172	Irregolare acquisto di azioni	347
Art. 173	Omessa alienazione di partecipazioni	347
Art. 173-bis	Falso in prospetto	349
Art. 174	False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob (abrogato)	349

Capo III
Revisione contabile

Art. 174-bis	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	350
Art. 174-ter	Corruzione dei revisori	351
Art. 175	Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (abrogato)	351
Art. 176	Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate (abrogato)	351
Art. 177	Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione	352
Art. 178	Compensi illegali	352
Art. 179	Disposizioni comuni	352

TITOLO I-BIS
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 180	Definizioni	353
Art. 181	Informazione privilegiata	360
Art. 182	Ambito di applicazione	366
Art. 183	Esenzioni	366

Capo II
Sanzioni penali

Art. 184	Abuso di informazioni privilegiate	367
Art. 185	Manipolazione del mercato	372
Art. 186	Pene accessorie	382
Art. 187	Confisca	382

Capo III
Sanzioni amministrative

Art. 187-bis	Abuso di informazioni privilegiate	393
Art. 187-ter	Manipolazione del mercato	395
Art. 187-quater	Sanzioni amministrative accessorie	397
Art. 187-quinquies	Responsabilità dell'ente	398
Art. 187-sexies	Confisca	399
Art. 187-septies	Procedura sanzionatoria	400

Capo IV
Poteri della Consob

Art. 187-octies	Poteri della Consob	401
Art. 187-nonies	Operazioni sospette	402

Capo V
Rapporti tra procedimenti

Art. 187-decies	Rapporti con la magistratura	403
Art. 187-undecies	Facoltà della Consob nel procedimento penale	404
Art. 187-duodecies	Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione	408
Art. 187-terdecies	Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale	410

Art. 187-quaterdecies	Procedure consultive	410
-----------------------	----------------------------	-----

TITOLO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 187-quinquiesdecies	Tutela dell'attività di vigilanza della Consob	410
Art. 188	Abuso di denominazione	411
Art. 189	Partecipazioni al capitale	411
Art. 190	Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati	411
Art. 191	Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita	417
Art. 192	Offerte pubbliche di acquisto o di scambio	418
Art. 192-bis	Informazioni sul governo societario	419
Art. 192-ter	Ammissione alle negoziazioni	420
Art. 193	Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione	420
Art. 193-bis	Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria	422
Art. 194	Deleghe di voto	422
Art. 195	Procedura sanzionatoria	422
Art. 196	Sanzioni applicabili ai promotori finanziari	434

PARTE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 197	Personale della Consob	436
Art. 198	Girata di titoli azionari	437
Art. 199	Società fiduciarie	437
Art. 200	Intermediari già autorizzati	437
Art. 201	Agenti di cambio	437
Art. 202	Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa	440
Art. 203	Contratti a termine	440
Art. 204	Gestione accentrata	441
Art. 205	Quotazioni di prezzi	441
Art. 206	Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa	441
Art. 207	Patti parasociali	441
Art. 208	Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile	441
Art. 209	Società di revisione	442
Art. 210	Modifiche al codice civile	442
Art. 211	Modifiche al T.U. bancario	443
Art. 212	Disposizioni in materia di privatizzazioni	444
Art. 213	Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa	444
Art. 214	Abrogazioni	444
Art. 215	Disposizioni di attuazione	446
Art. 216	Entrata in vigore	446

liquidazione coatta deve essere esperito con esclusivo riferimento alle richieste dei clienti che hanno presentato opposizione allo stato passivo nei termini di legge; pertanto, per la determinazione della sufficienza del patrimonio "separato" rispetto alle istanze dei clienti occorre prendere come termine di paragone le sole istanze dei clienti oppositori.

Art. 23
Contratti.

Art. 23

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni [tecniche] o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo (1).

2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento [né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f)], al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario (2).

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile (3).

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

(1) Comma modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto. Per l'attuazione del presente comma vedi Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190.

(2) Comma modificato dall'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 e dall'articolo 4 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto.

(3) Comma modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto.

Tribunale Modena sez. I, n. 823, 15 giugno 2009

La mancanza della forma prescritta dall'art. 23 del t.u.f. comporta la nullità del contratto di mandato tra cliente ed intermediario e non anche quello di compravendita tra intermediario ed il terzo dal quale i titoli vengono acquistati.

Tribunale Torino sez. I, 08 maggio 2009

L'art. 21 del t.u.f. pone a carico degli intermediari autorizzati l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse del cliente e per l'integrità dei mercati, nonché l'obbligo di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. Tali oneri sono finalizzati a superare la asimmetria informativa esistente fra intermediario e semplice risparmiatore e a consentire a quest'ultimo l'effettuazione di scelte di investimento consapevoli. Di fronte ad una specifica contestazione circa il corretto espletamento dell'attività di prestazione dei servizi di investimento, è onere dell'intermediario dimostrare di aver adeguatamente informato il cliente sulla natura, sui rischi, sulla redditività e su ogni altra circostanza rilevante ai fini della valutazione circa l'opportunità e la congruità dell'investimento stesso. L'onere probatorio gravante sulla banca ex

art. 23, ultimo comma, del t.u.f., non è assolto sulla base di una dichiarazione del cliente, che non concerna fatti storici obiettivi da cui derivino un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione, ma attenga a opinioni o giudizi alla cui formazione concorrono valutazioni soggettive, per di più di natura giuridica.

Tribunale Bergamo, 27 aprile 2009

L'art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 dispone che il contratto sia nullo solo in caso di inosservanza della forma prescritta e non di omessa consegna di un esemplare ai clienti. D'altra parte una mera modalità esecutiva inerente il rapporto negoziale già sorto non potrebbe certamente inficiarne il momento genetico.

Tribunale Mondovì, 21 aprile 2009

La prescrizione della forma scritta ad substantiam non può essere assolta dalla sottoscrizione di una clausola con la quale l'investitore dichiara di aver ricevuto la consegna di un esemplare del contratto quadro. La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che, per dimostrare la conclusione del contratto per cui è prevista la forma scritta ad substantiam, sia indispensabile la produzione del documento sottoscritto dalle parti, non essendo ammessa la confessione, né la prova per interrogatorio, né quella per testimoni, né il ricorso alle presunzioni od alla mancata contestazione.

Tribunale Bologna, 02 marzo 2009

L'art. 23 Tuf va letto nel senso che la Consob ha il potere di imporre agli intermediari finanziari: a) che determinate tipologie di contratto possano o debbano essere stipulate per iscritto; b) che determinate tipologie di operazioni siano consacrate in altrettanti obblighi di forma-contenuto. Il contratto quadro posto dalla banca a fondamento di operazioni di negoziazione non risponde a questi ultimi obblighi ove non sia stato adeguato a quanto disposto dall'art. 30 reg. Consob 11522/98, previa consegna del documento generale sui rischi di investimento, così come stabilito dall'art. 36 del reg. Consob 10943/1997, ma sia rimasto invece vigente nella versione redatta sulla base della normativa precedentemente in vigore. Un tale contratto non ha, pertanto, il contenuto voluto da norme inderogabili di legge dettate a tutela dell'ordine pubblico economico e del pubblico risparmio ed è, perciò, da considerarsi affetto da nullità sopravvenuta.

Corte appello Bari sez. I, 23 febbraio 2009, n. 167

Deve essere dichiarato nullo per difetto di forma scritta il contratto di negoziazione, o c.d. contratto quadro, sottoscritto dal solo cliente, in quanto il requisito formale previsto dall'art. 23 del t.u.f. implica la sottoscrizione di entrambe le parti negoziali, attesi peraltro i rilevanti doveri di protezione che scaturiscono da tale contratto e sui quali il contraente debole ha diritto di confidare (nel caso di specie, è stata dichiarata, per derivazione, la nullità del contratto di acquisto dei bond argentini, giacché posto in essere senza la preventiva stipulazione del contratto quadro, e quindi in violazione di norme imperative).

Cassazione civile sez. I, 17 febbraio 2009, n. 3773, Davico C. Banca Sella, Giust. civ. Mass. 2009, 2, 250

In materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58 (t.u.f.) e prima ancora dal d.lg. 23 luglio 1996 n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di prescrizioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito «con la specifica diligenza richiesta».

Tribunale Arezzo, 10 febbraio 2009

Nell'ipotesi di un servizio di negoziazione, esecuzione e raccolta di ordini impartiti di volta in volta

dal cliente alla società di investimento ai sensi dell'art. 23 t.u.f., quest'ultima non ha l'obbligo di aggiornare l'investitore sull'andamento dell'investimento né di fornire al cliente un prospetto informativo dei titoli, in quanto il soggetto intermediario si limita a negoziare i titoli di volta in volta richiesti dando così esecuzione ad uno specifico ordine proveniente dal cliente.

Tribunale Rimini, 31 dicembre 2008

In seguito alla dichiarazione di nullità del contratto quadro (nel caso specifico per mancanza di forma scritta) la somma che la banca è tenuta a restituire all'investitore corrisponde all'importo da questi pagato per l'acquisto dei titoli al netto delle cedole nel frattempo percepite e maggiorato degli interessi legali dalla domanda e dell'ulteriore danno ex art. 1224 cod. civ. in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.

Tribunale Venezia sez. I, 22 dicembre 2008, n. 3091

L'inversione dell'onere della prova previsto a carico della banca dall'art. 23 t.u.f. in ordine all'osservanza degli obblighi di diligenza e corretta informazione non si estende anche alla dimostrazione del nesso di causalità tra condotta negligente della banca medesima e danno, dimostrazione questa che grava sull'investitore a meno che non sia ravvisabile "in re ipsa" come accade nel caso in cui l'intermediario dia esecuzione ad un'operazione inadeguata senza rispettare le prescrizioni di cui all'art. 29 regolamento consob n. 11522/98.

Tribunale Mantova, 11 dicembre 2008

Qualora venga dichiarata la nullità del c.d. contratto quadro per violazione del requisito della forma scritta, non potrà ritenersi improntato a buona fede il comportamento dell'intermediario che provvede a predisporre unilateralmente la documentazione da sottoporre al cliente e non può non conoscere la previsione normativa che impone l'uso della forma scritta; pertanto, in osservanza al disposto degli artt. 2033 e 1224 cod. civ., l'intermediario sarà tenuto anche alla restituzione degli interessi sulla somma versata dal cliente con decorrenza dal giorno in cui il pagamento è stato effettuato.

Tribunale Milano sez. VI, 04 dicembre 2008, n. 14444

L'ordine di acquisto inviato dall'acquirente alla banca ben può essere ritenuto, oltre che come ordine di immettere richiesta sui mercati (in esecuzione del contratto quadro in essere tra le parti), quale proposta contrattuale, completa di ogni elemento per essere tale, tra cui in particolare l'oggetto ed il prezzo quale contropartita; in relazione a tale proposta non è intervenuta alcuna accettazione, posto che la banca, una volta verificato che il prezzo ivi indicato era errato (rectius non era conforme ai valori di mercato di quel preciso momento) ha significativamente annullato l'ordine, il che vale a dire che ha rifiutato la proposta contrattuale; invece la banca, in via di mera attuazione, ha fatto pervenire - sul conto gestione strumenti finanziari del cliente - i titoli della proposta non andata a buon fine trattenendo un prezzo superiore. In sostanza la banca ha attuato in via unilaterale un regolamento di interessi che con la iniziale proposta contrattuale ha in comune solo il bene da trasferire ma non la controprestazione, e va da sé quindi che non si è avuto accordo contrattuale proprio sul prezzo.

Tribunale Milano sez. VI, 20 novembre 2008, n. 13756

In tema di intermediazione mobiliare, quando la banca, attraverso il sistema di "trading on line" impartisce la seguente informazione "L'ordine impostato ha per oggetto uno strumento finanziario la cui negoziazione, a nostro giudizio, comporta un livello di rischio tale da rendere l'operazione non adeguata. La invitiamo pertanto a non impartire l'ordine cliccando sul bottone annulla. Qualora volesse comunque impartire l'ordine in esame clicchi sul tasto ORDINA", questa è da considerarsi informazione di inadeguatezza, che è di livello superiore e più qualificata rispetto ad ogni altra informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario scelto dall'investitore. Pertanto nessun inadempimento può essere contestato alla banca, tenendo anche conto che l'investitore, nel contratto quadro, ha barrato, nella casella relativa alla propensione al rischio, la seguente opzione: "Prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi e del cambi - Alto grado di rischio". Non può, quindi ritenersi che la banca intermediaria sia stata inadempiente alle obbligazioni di informazione sull'adeguatezza delle operazioni di investimento.

Tribunale Avellino, 09 ottobre 2008

Ai fine della competenza per territorio e quindi dell'individuazione del foro esclusivo del consumatore, non può qualificarsi quale cliente professionale l'avvocato che operi in strumenti finanziari sulla base di un contratto negoziazione collegato al conto corrente utilizzato anche per scopi attinenti alla professione legale.

Tribunale Napoli, 11 settembre 2008

L'acquisto di titoli posti a garanzia di una apertura di credito con la modalità del cd. pegno rotativo soggiace alla normativa prevista per la negoziazione degli strumenti finanziari, con la conseguenza che devono essere rispettate le regole da tale normativa previste, ivi comprese quelle in tema di forma dei contratti e di conflitto di interessi.

Tribunale Torino, 24 luglio 2008

Per il c.d. contratto quadro è previsto non soltanto un requisito di forma scritta a pena di nullità, ma anche un contenuto minimo - che deve, in quanto prescritto dalla legge, avere la medesima forma - costituito dalla indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell'entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario.

Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2008, n. 17341, Bruno C. Soc. Paribas Services, Guida al diritto 2008, 40, 46

Ai sensi dell'art. 23 t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il d.lg. 58/1998, i contratti-quadro o normativi relativi alla prestazione dei servizi di investimento, tra cui rientrano quelli aventi a oggetto la negoziazione di strumenti finanziari derivati, devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità che può essere fatta valere soltanto dal cliente. Pertanto, è dal testo del medesimo contratto che debbono risultare i servizi forniti dall'intermediario, non potendo farsi ricorso a successivi ordini di borsa, ove questi non siano stati conferiti per iscritto ma siano stati impartiti verbalmente, per ritenere che l'oggetto negoziale abbia portata più ampia di quella evincibile dal documento e comprenda un servizio di investimento in esso non contemplato.

Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2008, n. 17341, Bruno C. Soc. Paribas Services, Giust. civ. Mass. 2008, 6, 1026

Ai fini dell'accertamento dell'ambito oggettivo di un contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento, il giudice di merito non può fermarsi all'intitolazione enunciativa del contratto, ma deve esaminare l'intero contenuto delle pattuizioni contrattuali, astenendosi dal conferire rilievo, ai sensi dell'art. 1362 c.c., al comportamento successivo dell'investitore, ove lo stesso si sia sostanziato nel conferimento di ordini di borsa che, privi del necessario fondamento causale nel contratto quadro per avere ecceduto dai limiti oggettivi dello stesso, non risultino a loro volta impartiti nella forma scritta richiesta dall'art. 23, comma 1, d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità di una S.I.M. per i danni derivanti dall'esecuzione di operazioni su derivati esteri, senza tener conto che il contratto quadro sottoscritto dall'investitore, pur riferendosi genericamente, nell'intitolazione, alla negoziazione di strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati «nei mercati regolamentati» ed ai relativi indici, conteneva una clausola che limitava espressamente l'oggetto del contratto al servizio di negoziazione di prodotti derivati italiani).

Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2008, n. 17341, Bruno C. Soc. Paribas Services, Foro it. 2009, 1, 188

Nell'interpretare il contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento finanziario non può valutarsi, per la determinazione dell'oggetto negoziale, il successivo ordine di borsa, ove questo non sia stato conferito per iscritto, ma sia stato impartito verbalmente.

Tribunale Pesaro, 24 giugno 2008

Spetta all'investitore, che abbia subito un danno dall'investimento effettuato senza il rispetto della forma prevista dall'art. 23 del t.u.f., il maggior danno da svalutazione monetaria, essendo le somme impiegate destinate all'investimento e quindi ad un uso antinflattivo.

Tribunale Trani, 30 aprile 2008, n. 529

È applicabile la disciplina del d.lg. n. 58 del 1998 ove sia accertata con una indagine sostanziale la natura aleatoria del prodotto oggetto di intermediazione ovvero l'assenza di rischio per la società assicuratrice, indipendentemente dal "nomen iuris" utilizzato. La violazione delle regole comportamentali e di diligenza imposte dall'art. 21 d.lg. 58 del 1998, attenendo alla fase precontrattuale, è sanzionata con l'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c. L'azione di annullamento sarà esperibile ove la violazione dei precetti di cui all'art. 21 d.lg. n. 58 del 1998 integri gli estremi di cui agli art. 1427 c.c. ss. Sul piano processuale incombe sull'intermediario, a norma dell'art. 23 ultimo comma d.lg. n. 58 del 1998, l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Sull'investitore incombe invece l'onere di provare il danno.

Tribunale Salerno sez. I, 15 aprile 2008

In tema di intermediazione finanziaria, il sistema normativo (art. 23 t.u.i.f.) contempla la sanzione della nullità in caso di difetto di forma prescritta dal regolamento Consob ai sensi dell'art. 23 comma 1 d.lg. n. 58 del 1998, o dal contratto (quale forma convenzionale prevista, eventualmente, per la validità), e con riferimento alle clausole di rinvio agli usi (art. 23 comma 2 t.u.i.f.), e ciò prevedendone la rilevanza solo ad istanza di parte (e, in particolare, dell'investitore), così come per i patti contrari alle disposizioni relative alla gestione di portafogli di investimento (art. 24 comma 2).

Tribunale Salerno sez. I, 15 aprile 2008

Nel settore dell'intermediazione mobiliare si verifica sempre un collegamento unilaterale tra il negozio quadro e contratti esecutivi, avente fonte nel primo, dal quale i singoli ordini hanno una dipendenza logica e giuridica. Pur avendo ciascun negozio attuativo una propria causa, autonoma e distinta, i requisiti di validità finiscono per estendersi ai contratti successivi (costituiti di massima da singoli contratti di mandato), il che fa configurare un rapporto di dipendenza tra il contratto quadro e i negozi esecutivi. Creata a monte del rapporto di investimento una "cornice contrattuale", i singoli ordini, una volta accettati ed eseguiti, danno così vita ad altrettanti contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la dismissione di strumenti finanziari, secondo il meccanismo dell'art. 1327 c.c., il che lascia intravedere una struttura contrattuale a doppio livello, con assoggettamento al comune precetto del forma scritta. Ma anche se si volesse condividere la teoria per cui i negozi esecutivi siano in realtà da considerarsi atti unilaterali (concretanti, di volta in volta, incarichi di mandato, o proposte di acquisto o di vendita indirizzate all'intermediario ovvero ad un terzo operatore), le precedenti considerazioni rimarrebbero comunque fondate, in forza della funzione estensiva dell'art. 1324 c.c., che permette di applicare agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale tutte le disposizioni compatibili in materia di contratti.

Tribunale Lucca, 22 marzo 2008

Posto che, in forza dell'art. 23 t.u.f., gli intermediari autorizzati possono fornire i propri servizi di investimento unicamente in base ad apposito contratto scritto (c.d. contratto-quadro), non ha effetto di ratifica la sottoscrizione di tale contratto in epoca successiva rispetto alla avvenuta negoziazione dei titoli che rimane affetta da nullità.

Tribunale Benevento, 06 febbraio 2008, n. 175, Dir. e prat. soc. 2008, 16, 77

La banca ha l'obbligo di informare preventivamente e compiutamente il cliente delle caratteristiche tipologiche e della rischiosità di un'operazione di investimento in fondi comuni azionari ad alto rischio e volatilità. Spetta, pertanto, alla banca l'onere di provare, ex art. 23, comma 6, t.u.f., di aver agito con la specifica diligenza richiesta, che è quella massima propria degli specialisti che operano nel settore bancario e finanziario e che hanno tutti i mezzi necessari per acquisire ogni notizia e fare le più approfondite valutazioni sulla opportunità dell'investimento.

Tribunale di Torino, sez. I 01 febbraio 2008

Nei rapporti relativi ai servizi di investimento è ravvisabile un duplice momento contrattuale: un primo con la stipulazione di un contratto quadro (da cui non discendono effetti obbligatori direttamente e autonomamente azionabili) che regola ed indica tutti i servizi di investimento che potranno essere prestati e un secondo con la stipulazione dei singoli contratti relativi agli ordini via via impartiti. La forma scritta "ad substantiam" di cui all'art. 23 comma 1